

Rassegna Stampa

di Mercoledì 18 dicembre 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi	18/12/2024	<i>Corsa di fine anno per ecobonus e sismabonus (C.Angeli)</i>	3
35	Italia Oggi	18/12/2024	<i>Pnrr incerto, 14,2% dei progetti al ralenti (A.Mascolini)</i>	4
Rubrica Energia				
36	Italia Oggi	18/12/2024	<i>Rinnovabili, arrivano 9,7 mld (L.Chiarello)</i>	5
Rubrica Altre professioni				
38	Italia Oggi	18/12/2024	<i>Formazione architetti promossa dal Tar Lazio</i>	6
Rubrica Fisco				
38	Il Sole 24 Ore	18/12/2024	<i>Spalma detrazioni 110% per il 2022 solo per intero (L.De Stefani)</i>	7



**Corso di fine
anno
per ecobonus
e sismabonus**

Angeli a pag. 30

DI CRISTIAN ANGELI

Corsa di fine anno per bloccare le percentuali più alte di Ecobonus e Sismabonus per i soggetti che percepiscono redditi d'impresa ed eseguono lavori edilizi su propri immobili. C'è tempo fino al 31 dicembre 2024, infatti, per ricadere nelle più alte aliquote attuali, che possono garantire sconti fiscali fino all'85%, evitando i tagli previsti dalla bozza di Legge di Bilancio, che le fanno crollare al 36% per le spese sostenute nel 2025. È proprio sulla base del concetto di "spese sostenute", però – che per le imprese è legato al criterio di competenza – che tali soggetti possono ottimizzare i risparmi fiscali connessi agli interventi edilizi realizzati a cavallo tra il 2024 e il 2025, poiché tutto dipende dalla data di accettazione delle opere, che può anche essere "parziale". Occhio, quindi, alle clausole contenute nel contratto d'appalto.

A differenza del Superbo-

onus (dl 34/2020, art. 119), riservato per legge alle persone fisiche e ai condomini, Ecobonus (dl 63/2013, art. 14) e Sismabonus (dl 63/2013, art. 16) sono detrazioni concesse per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico alle quali possono accedere anche le imprese. Nonostante il disegno di Legge di Bilancio ad oggi all'esame parlamentare preveda la proroga di entrambe le misure (in scadenza al 31 dicembre 2024) fino al 2028, i prossimi giorni sono decisivi per gestire al meglio la propria situazione, considerato l'importante crollo di aliquota che vivranno tali bonus a partire dal prossimo 1° gennaio.

In sostanza, le imprese dovranno cercare di concentrare il maggior numero di lavorazioni possibili proprio entro fine anno, "sfruttando" la disposizione del Tuir (dpr 917/1986, art. 109, co. 2, lett. b) che collega il momento di sostenimento delle spese per tali soggetti a quello in cui "le

prestazioni sono ultimate". In particolare, da tale regola (c.d. "criterio di competenza") non discende che entro il 31 dicembre prossimo le imprese debbano completare integralmente i lavori commissionati. Secondo la prassi dell'amministrazione finanziaria, infatti, il costo sostenuto dal committente/impresa per la realizzazione degli interventi assume rilievo fiscale al momento dell'accettazione senza riserve delle opere (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 133/2005 e Circolare ministeriale n. 98/2000). Tuttavia, l'art. 1666 cc. consente di accettare le opere per singole partite, cosicché se una parte di opere è, appunto, accettata nel 2024, ecco che le relative spese potranno accedere alle percentuali più alte di Ecobonus e Sismabonus. In tal caso, però, sarà fondamentale l'emissione dei SAL (stato avanzamento lavori) connessi alla porzione di opere accettate, così da certificare l'avvenuta ultimazione (e accettazione) di detta porzione, così come indicato dalle Entrate nella

Risoluzione n. 117/2010. I pagamenti, insomma, possono riguardare parte dei lavori, ma devono comunque risultare liquidati "in via definitiva", cosicché basta poco a incrinare il sistema fin qui delineato. Ad esempio, a un SAL provvisorio non consegue accettazione parziale (Risoluzione Ade n. 260/2009); e ancora, alcune clausole contrattuali potrebbero aver previsto che i pagamenti erogati per parte delle opere non siano "definitivi", poiché la direzione dei lavori si riserva di ridefinirne l'ammontare a seguito di verifiche, anche a favore del committente.

Pertanto, per gestire questo momento di transito tra le percentuali del 2024 e del 2025, le imprese dovranno porre un occhio particolarmente attento alle "carte" sottoscritte con l'esecutore dei lavori, in modo tale da inserire, se del caso, addendum contrattuali che permettano di massimizzare i propri risparmi fiscali conseguibili con Ecobonus e Sismabonus.

© Riproduzione riservata

In sostanza le imprese dovranno cercare di concentrare il maggior numero di lavorazioni possibili proprio entro fine anno, "sfruttando" la disposizione del Tuir

ECOBONUS 2024
RISCALDAMENTO A CONDENSAZIONE e/o
NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
ELETTRICA A EFFICIENZA ENERGETICA.
OLTRE A GARANTIRTI
UN RISPARMIO IN BOLLETTA,
PUTRAI SCEGLIERE TRA:
CONTINUA A TENERE SUOITO DEL **50%**
OPPURE
65% DETRAZIONE IRPEF IN 10 AN
NEL MONDO UNICO
CON UN UNICO TER...

Sconti fiscali fino all'85%

Italia Oggi
Pensioni, anticipo a 64 anni

Capital 250 **Diritto** **Capital**
Bonus edilizi, corsa di fine anno
Obiettivo bloccare le aliquote più alte di Eco e Sismabonus

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Pnrr incerto, 14,2% dei progetti al rallenti

L'incertezza sulla rimodulazione del Pnrr ha rallentato mediamente del 14,2% l'esecuzione dei progetti specialmente al Nord e al Sud e nei piccoli comuni; la riforma del codice appalti del 2023 non ha inciso sulla riduzione dei prezzi, ha fatto però calare del 5,4% le probabilità che si ricorra alle procedure aperte, ma per gli appalti PNRR la riduzione arriva al 7,3%; si sono ridotti di 9 giorni i tempi medi per la fase di affidamento dei contratti pubblici, con un calo più marcato al Sud (fra 20 e 30 giorni); è aumentato del 2,3% il ricorso alle centrali di committenza; è un errore cancellare il "rating di impresa". L'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB), in collaborazione con l'IRPET (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), ha analizzato l'impatto della riforma del Codice dei Contratti (d. lgs. 36/2023) e della rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sugli appalti pubblici, eventi che si sono verificati nella seconda metà del 2023. Il primo elemento che balza agli occhi è la riduzione della probabilità di ricorrere a procedure aperte in media del 5,4 per cento, con un calo più marcato per gli appalti PNRR/PNC (7,3 per cento, contro 4,1 per gli altri). Si tratta di una riduzione "osservata per tutte le tipologie di appalto nel Mezzogiorno, mentre nel Centro e nel Nord il calo ha riguardato solo gli appalti PNRR/PNC". Va ricordato al riguardo che sia la normativa speciale PNRR sia il d. lgs. 36/2024 che ne ha recepito molti elementi, hanno inciso non poco sul livello di concorrenza e trasparenza e nella nota si legge infatti che "maggiore complessità dei contratti PNRR/PNC e necessità di tempi rapidi di affidamento hanno probabilmente favorito l'utilizzo di procedure negoziate e affidamento diretto", temi caldi anche per la revisione in corso del d. lgs. 36/2023, sollevati in particolare

dall'Anac, ma non è affatto detto che saranno oggetto di modifiche nel decreto correttivo. Di certo all'UPB non piace la cancellazione del rating di impresa prevista nel decreto all'esame del Parlamento: "anche se complicato da avviare, è uno dei punti più innovativi e promettenti del Codice del 2023". Dall'analisi dell'UPB è l'aumento del ricorso alle Centrali di committenza intercomunali (CUC) del 2,3 per cento (3,2 per cento per gli appalti relativi al PNRR/PNC e 2 per cento per gli altri). Si tratta, nota l'UPB di un effetto inatteso e "meno ovvio" perché si "poteva invece temere una contrazione dopo l'innalzamento, previsto dal nuovo Codice, del valore soglia che obbliga a servirsi di stazioni appaltanti qualificate (da 150.000 a 500.000 euro)". Nessun impatto significativo è invece emerso relativamente ai prezzi e alle strategie di offerta: la riduzione dei prezzi è modesta e in linea con quella generale dell'ultimo decennio; il numero di partecipanti alle gare è aumentato in misura limitata. I tempi della fase di affidamento si sono ridotti di circa 9 giorni in media sia per i progetti PNRR/PNC che per gli altri, ma la Sud il calo è di 20 giorni per le procedure negoziate (-38 per cento rispetto alla fase antecedente al d. lgs. 36) e dai 20 ai 30 giorni per quelle aperte (-35 per cento). Ha invece pesato fortemente l'incertezza sulla programmazione e sulle risorse disponibili legata al processo di rimodulazione del PNRR: l'esecuzione delle opere è calata in media del 14,2 per cento, con picchi nel Nord e nel Mezzogiorno e soprattutto per i Comuni di minore dimensione, meno attrezzati in strumentazione e in capitale umano che "rappresentano circa il 90 per cento dei soggetti attuatori del PNRR e gestiscono circa il 60 per cento dei progetti".

Andrea Mascolini

— © Riproduzione riservata —





Luce verde dalla commissione Ue al decreto tariffe incentivanti per le fonti mature (FER X)

Rinnovabili, arrivano 9,7 mld

Gli aiuti su eolico, solare, idroelettrico, gas da depurazioni

DI LUIGI CHIARELLO

Via libera Ue allo schema di decreto che incentiva la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili mature, il cosiddetto FER X transitorio. Ieri la commissione ha approvato il regime di aiuti italiano, il cui budget ammonta a 9,7 mld di euro. Le risorse andranno a sostegno della produzione di energia elettrica *green* per promuovere un'economia a zero emissioni.

Il semaforo verde dell'Unione giunge nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di stato, adottato il 9/3/2023 e modificato il 20/11/2023 e il 2/5/2024. «L'Italia ora potrà rafforzare la sua sicurezza energetica, riducendo la dipendenza

dall'estero e liberando tutto il potenziale rinnovabile», ha dichiarato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **Gilberto Pichetto**.

La misura. Il pacchetto di agevolazioni sosterrà la costruzione di nuovi impianti di eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione; questi, secondo le stime in mano a Bruxelles, immetteranno un totale di 17,65 GW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti dovranno entrare in funzione entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Gli aiuti. Saranno concessi mediante procedura di gara: i beneficiari presenteranno un'offerta relativa alla tariffa incentivante necessa-

ria per realizzare ogni singolo progetto. L'aiuto assumerà la forma di pagamento variabile nell'ambito di un contratto bidirezionale per differenza per ogni kWh di energia elettrica prodotta e immessa nella rete. La tariffa incentivante sarà versata su un periodo di 20 anni.

Le specifiche. Nei casi in cui l'impianto debba ridurre la produzione in base a ordini di spedizione o in caso di prezzi dell'energia elettrica nulli o negativi sul mercato del giorno prima, la tariffa incentivante sarà concessa per la produzione potenziale di energia elettrica invece che per quella effettiva. Il contratto bidirezionale per differenza sosterrà solo il 95% dell'energia elettrica prodotta da ciascun beneficiario, lasciando il restante 5% espo-

sto al rischio di mercato.

Gli impianti con capacità inferiore a un MegaWatt potranno accedere direttamente al sistema. In tal caso il prezzo d'esercizio verrà fissato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Asera**).

Il calcolo dell'incentivo. L'aiuto sarà calcolato confrontando il prezzo d'esercizio col prezzo di mercato dell'energia elettrica. Quando il prezzo d'esercizio supera il prezzo di mercato di riferimento, la differenza (maggiorazione di prezzo) verrà versata dallo stato al beneficiario in aggiunta al prezzo di mercato. Di contro, quando il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di esercizio, i beneficiari dovranno versare la differenza alle autorità italiane.

© Riproduzione riservata



Da un confronto fra prezzi il calcolo dell'incentivo



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Formazione architetti promossa dal Tar Lazio

La formazione continua assicura un aggiornamento specialistico ai professionisti, rispondendo «all'imprescindibile esigenza di assicurare che le professioni ad alta specializzazione» siano formate adeguatamente, senza che «ciò debba essere percepito come una lesione della propria dignità professionale». È quanto si legge nella sentenza 22811/2024 del Tar Lazio, pubblicata ieri, che ha respinto il ricorso presentato da una serie di ordini di architetti sul territorio (Roma, Campobasso, Asti, Torino, Mantova, Salerno e Chieti, solo per citarne alcuni), contro le linee guida sull'aggiornamento professionale, pubblicate quest'anno dal Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti conservatori (Cnappc), entrate in vigore il 1° gennaio di quest'anno. In particolare, si contestava l'articolo 8 delle linee guida, nonché la circolare con cui è stata comunicata l'approvazione e i relativi deliberativi approvati dal Consiglio nazionale. La contestazione principale riguarda l'introduzione della formazione continua obbligatoria, ovvero la previsione per tutti gli iscritti all'albo del dovere di curare la propria formazione per accrescere le proprie competenze e sviluppare nuove conoscenze.

«La presenza di istituti per la formazione continua», si legge nella sentenza, «risponde all'imprescindibile esigenza di assicurare che per le professioni ad alta specializzazione i processi di aggiornamento tengano conto delle contemporanee e contrapposte esigenze di assicurare in continuo, da un lato, l'approfondimento specialistico, dall'altro, l'aggiornamento generalista d'insieme, senza che ciò debba essere percepito come una lesione della propria dignità professionale».

Il Tar ha quindi ritenuto che le linee guida appaiono coerenti rispetto al quadro normativo di riferimento. In più non comportano per gli ordini professionali «alcuna nuova funzione "ispettiva" o di "controllo", trattandosi di funzione già loro attribuita dalla legge, di cui l'atto gravato si limita semplicemente a declinarne le modalità di esercizio».

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Spalma detrazioni 110% per il 2022 solo per intero

Entrate

Opzione esclusa se, al 28 maggio, sono state cedute una o più rate

Luca De Stefani

Se sono state cedute alcune quote residue della detrazione del superbonus del 110%, per spese sostenute nel 2022, l'opzione per lo «spalma-detrazione superbonus» non può essere esercitata per le rate non cedute, neanche se la prima rata di quattro non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022.

Questa opzione, che consente la ripartizione in dieci anni a partire dal modello Redditi o 730 2024 per il 2023, al posto dei quattro anni ordinari a partire dai modelli relativi al 2022, infatti, è possibile solo relativamente all'«intera detrazione», quindi, non se sono state effettuate cessioni di una o più rate residue dell'agevolazione (opzione di cessione delle rate residue, peraltro, non più possibile dal 29 maggio 2024).

Si arriva a questa conclusione generale leggendo la risposta dell'agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2024, n. 262, che ha trattato il caso di un contribuente che nel corso del 2022 ha sostenuto alcuni interventi agevolati con il superbonus, per i quali non ha detratto la prima rata di quattro nel modello Redditi 2023 per il 2022, mentre, ad aprile 2024, ha ceduto a terzi le rate residue (la seconda, terza e quarta rata), relative alle detrazioni per il 2023, 2024 e 2025.

La prima rata relativa al 2022, quindi, non è stata oggetto né di cessione a terzi, né di detrazione nella dichiarazione


dei redditi relativa al 2022.

Secondo l'agenzia delle Entrate, però, la mancata indicazione in questo modello della prima quota di detrazione non consente di usufruire, solo per questa quota, dello «spalma-detrazione superbonus» in dieci anni, in quanto possono esercitare questa opzione solo i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno, «con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo».

Questa interpretazione, condivisibile, è «in linea con la ratio della disposizione, volta a consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (dieci anni in luogo dei quattro previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione». Nel caso prospettato, il contribuente, pertanto, non può far altro che presentare il modello Redditi 2023 per il 2022, integrativo «a favore» (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria), indicando la prima rata di quattro della detrazione (risposta dell'agenzia delle Entrate n. 252 del 2024), anche se questa scelta potrebbe comportare la perdita dell'importo della quota di detrazione che eccede l'Irpef dovuta per il 2023 (quella dopo le detrazioni e prima delle ritenute d'acconto e degli acconti), la quale, purtroppo, non può essere riportata come credito negli anni successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329